

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DELL'EX
MATTATOIO COMUNALE (Programmi innovativi in ambito urbano – Contratti di quartiere II – LR 21/01)

L'anno duemila....., il giorno, del mese di, in Bernalda e nell'Ufficio della Segreteria Comunale.

Innanzitutto di me,, Segretario Generale del Comune di Bernalda, autorizzato, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti:

-da una parte: il Comune di Bernalda, con sede alla Piazza Plebiscito 9, C.F. 81001090778, in persona, nato a il, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Bernalda, ai sensi dell'art.107, c. 3, lett. c, e dell'art.109 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

-dall'altra: la ditta, con sede in alla Via, C.F.e P. IVA, in persona del, nato a il, il quale interviene nella sua qualità di, quale risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di, depositata agli atti del Comune.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. del, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione funzionale delle aree dell'ex mattatoio comunale", per complessivi € 2.500.000,00, comprendente lavori in appalto per € 1.976.912,61 di cui € 79.231,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con contributo concesso dalla Regione Basilicata a valere sui fondi di cui ai "Programmi innovativi in ambito urbano denominato: Contratti di Quartiere II – L.R. 21/01, giusta Accordo di Programma sottoscritto in data 12 settembre 2012;

- che con determinazione n. del – R.G., è stata indetta gara mediante procedura aperta, secondo quanto stabilito nella medesima determinazione, per l'affidamento dei lavori in questione, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza, alla quale sono stati trasmessi tutti gli atti;

- che con determinazione del Responsabile 3° Settore n. del R.G. n., sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta con sede in alla Via con il ribasso del%;

- che il Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, di seguito denominato per esemplificazione "*Responsabile unico del procedimento*", ha provveduto a verificare che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ed ai sensi dell'art., del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. è stata acquisita

- che con determinazione del Responsabile 3° Settore n. del – R.G. n., è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con la precitata determinazione del Responsabile 3° Settore n. del R.G. n. in favore della ditta

con sede in con il ribasso del%, e, pertanto, per un importo contrattuale di €, comprensivi di € 79.231,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il Responsabile unico del procedimento ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 72, del Codice dei contratti pubblici circa gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, del Codice citato, giusta nota in data, e sono, quindi decorsi i termini previsti dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 oggetto e prezzo del contratto

....., nella sua qualità di Responsabile 3° Settore del Comune di Bernalda in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, e di seguito denominato "*Comune*" concede ed affida alla Ditta di seguito denominata "*Ditta appaltatrice*", che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di "Riqualificazione delle aree dell'ex mattatoio comunale", nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo complessivo di € (euro/...) al netto d'I.V.A. così suddiviso:

- € per lavori a netto di ribasso del%,
- € 79.231,67 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Il contratto è stipulato interamente a misura ed i prezzi unitari risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e il prezzo può variare secondo la quantità effettiva della prestazione in aumento o diminuzione.

Art.2 termini di pagamento

La Ditta appaltatrice ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto delle eventuali trattenute di legge, ammonti a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), sicché il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare che sarà da questi approvato autorizzando la liquidazione. Qualora sussistano le condizioni per dichiarare la sospensione dei lavori oltre 90 giorni il Responsabile unico del procedimento dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione previa le verifiche anzidette. Gli importi di liquidazione hanno carattere provvisorio e possono, quindi essere rettificati o corretti a cura della Direzione dei Lavori in relazione agli accertamenti effettuati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto la ditta appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, e di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto oggetto del presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con la precisazione che in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa il presente contratto si risolve di diritto ed in tal caso sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r., senza preavviso, e la risoluzione non comporterà obbligo di alcun indennizzo e/o risarcimento.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore Lavori, in rapporto alle diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art.1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla

liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito.

Art.3 ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.4 cessione dei crediti

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune con raccomandata a. r.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica con raccomandata a.r.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.5 obblighi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, oltre alle norme contenute, in quanto compatibili e/o in vigore, nel Capitolato generale delle OO.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, e nella disciplina del D.P.R. 207/2010 se e per quanto in vigore .

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Art.6 termini contrattuali e consegna lavori

In particolare il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in 720 (settecentoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte alla Ditta appaltatrice.

Qualora la Ditta appaltatrice non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, la Ditta appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso la Ditta appaltatrice ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Speciale d'appalto e quello Generale LL.PP. Ove l'istanza della Ditta appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, la Ditta appaltatrice ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La consegna dei lavori viene effettuata, pertanto con il verbale di consegna lavori nel quale la Ditta d'appaltatrice dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. La Ditta appaltatrice non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

Art.7 sospensione lavori e proroghe

Qualora cause imprevedibili e/o ragioni climatiche e/o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su istanza, ne ordina la sospensione con nota scritta alla Ditta appaltatrice e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Al di fuori di tali ipotesi, il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

La sospensione e la ripresa dei lavori devono risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice e la Direzione lavori, e poi trasmesso al Responsabile unico del procedimento.

Per quanto non espressamente previsto le parti rinviano all'art.107 del D.Lgs 50/2016.

La Ditta appaltatrice può richiedere, con atto scritto, la ripresa dei lavori qualora sussistano le condizioni oggettive e siano cessate le cause della sospensione dei lavori, e affinché il Responsabile unico del procedimento diffidi il Direttore dei lavori alla ripresa dei lavori, potendo così iscrivere a riserva all'atto della ripresa dei lavori l'eventuale illegittima maggiore durata della sospensione.

La Ditta appaltatrice può richiedere la risoluzione contrattuale, senza indennità, quando i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per i lavori contrattuali, in caso di rifiuto del Comune la Ditta appaltatrice ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta appaltatrice alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

La Ditta appaltatrice che per cause a essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, e comunque non superiore a 30 giorni, rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Comune per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in

merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo la Ditta appaltatrice non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture, se questa non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al Responsabile unico del procedimento e/o alla Direzione lavori il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e/o fornitori.

Art.8 revisione prezzi

Le parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art.1664, del codice civile.

Ogni variante ai prezzi dovrà essere approvata dal Responsabile unico del procedimento e oggetto di apposito atto aggiuntivo o di sottomissione nella stessa forma del presente contratto.

La Ditta appaltatrice dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatrice.

Art.9 varianti in corso d'opera

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del Decreto Legislativo n.50/2016.

Le varianti, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione, devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ogni variante dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante, nelle forme di legge, e prima della sua esecuzione dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Art.10 garanzie

La Ditta appaltatrice ha presentato polizza d'assicurazione di cui all'art.103, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, della – Agenzia di, n. in data per una somma assicurata pari a € a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, (*l'ammontare della suddetta cauzione è stato ridotto del 50%, ai sensi degli artt. 40, 75 comma 7, e 113, comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, essendo la Ditta in possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendale, come risulta accertato in sede di gara*), e una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo citato, n. rilasciata dalla – Agenzia di, per i

rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, anche dal servizio di vigilanza e connessa responsabilità *ex art.2051*, del codice civile sulla porzione di demanio stradale comunale oggetto di affidamento.

Le garanzie in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere alla Ditta appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale

Art.11 collaudo

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Comune si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. La Ditta appaltatrice in quest'ultimo caso è autorizzata a richiedere la stesura di verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, la Ditta appaltatrice risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

Art.12 ritardo del collaudo e avvio procedura per l'Accordo bonario

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al certificato di regolare esecuzione senza che lo stesso venga emesso, il

soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art.13 custodia cantieri

La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Art.14 cessione contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata alla Ditta appaltatrice nei termini sopra descritti.

Art.15 comunicazioni via posta elettronica o fax

Le Parti concordano e acconsentono che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni avvengano mediante il servizio postale di Stato o agenzia di recapito debitamente a ciò autorizzata, oppure con l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per il Comune: fax 0835-540269, pec comunebernalda@pcert.postecert.it, per la Ditta fax, pec:.....

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante lettera raccomandata o telegramma, ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

Art.16 subappalto o cottimo

Per il subappalto o il cottimo le Parti rinviando alle condizioni di gara, alla documentazione prodotta dalla ditta appaltatrice in sede di gara e al verbale di aggiudicazione ed a quanto in merito disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto o cottimo la Ditta appaltatrice provvede al deposito del contratto di subappalto o cottimo presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di un lavoro pubblico, oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Ditta appaltatrice dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione.

Art.17 obblighi retributivi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una

detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia della Ditta appaltatrice che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento alla Ditta appaltatrice della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità della Ditta appaltatrice, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta appaltatrice. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che la Ditta appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Le Parti convengono che sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21 *sexies*, della Legge n.241 del 1990: a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.c.n.l. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione; c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi : 1) dei termini di consegna dei lavori, o di conclusione dell'opera, 2) della compilazione della contabilità, 3) della violazione agli ordini reiterati della Direzione lavori e/o del Responsabile del procedimento di esecuzione del contratto, comprese le comunicazioni inerenti i nominativi dei responsabili dell'esecuzione dei lavori della Ditta appaltatrice (Direttore tecnico del cantiere, Responsabile servizio di protezione e prevenzione, Responsabile del cantiere), o la mancata preventiva autorizzazione per il subappalto o cottimo, 4) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte, 5) delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti; d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, e) del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. prima di dare corso alla risoluzione.

Articolo 19 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art. 20 ritardi e penali

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale pecuniaria dello 0,5 ‰ (zerovirgolacinqueper mille) sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente articolo 1.

La penale si applica in via automatica scaduti dieci giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dal Comune.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico della Ditta appaltatrice.

È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.

Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione.

Art.21 domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Comunale, ne consegue che Foro esclusivo competente è quello di Matera, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'articolo 204, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è obbligatorio che il Responsabile unico del procedimento valuti la sussistenza per l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario, anche su richiesta dalla Ditta appaltatrice, previsto dall'articolo 205, del D. Lgs. n.163/2006.

Le Parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato.

Art.22 clausola di manleva

La Ditta appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dalla Ditta appaltatrice.

Art.23 riservatezza

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo al Comune dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art.24 spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari all'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art.25 norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento per rinvio espresso, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati grafici progettuali, all'elenco prezzi unitari, al piano sostitutivo di sicurezza, al piano operativo di sicurezza, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del Comune, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviando espressamente al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 19 aprile 2000, n.145 ed al D.P.R. n.207/2010, se e per quanto entrambi in vigore.

Le Parti espressamente dichiarano - avendone conoscenza certa - che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura, ai sensi del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale